

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 09/02/2021

### FATTO

In data 27.05.2015, la ricorrente stipulava contratto di mutuo n. \*\*\*97 con cessione *pro solvendo* di centoventi quote della pensione mensile e in data 01.06.2019 provvedeva all'estinzione anticipata. In data 14.09.2017, la ricorrente stipulava contratto di mutuo n. \*\*\*91 con delegazione di centoventi quote della pensione mensile e in data 01.06.2019 provvedeva all'estinzione anticipata.

Con reclamo del 31.08.2020, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni di istruttoria di entrambi i contratti. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro (233,63 + 671,77 = )905,40.

L'intermediario depositava controdeduzioni e, rilevando in via preliminare il difetto di quietanza liberatoria, concludeva per il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

La ricorrente ha chiesto l'accertamento, ex art. 125 - *sexies* T.U.B., del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo delle commissioni di istruttoria di due contratti di finanziamento.

Nonostante il riferimento, nel reclamo e nel ricorso, a due contratti di finanziamento distinti, la ricorrente ha allegato soltanto la copia del contratto n. \*\*\*91. Il mancato assolvimento



degli oneri probatori impone il rigetto della domanda formulata con riguardo al contratto n. \*\*\*97.

L'intermediario ha eccepito la mancata allegazione della quietanza liberatoria. L'eccezione è priva di pregio. Il ricorrente ha prodotto contabile del bonifico effettuato per un importo corrispondente a quello indicato nel conteggio estintivo. Né il resistente ha dimostrato una diversa causa giustificativa.

L'art. 125 - *sexies* Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Irrilevante è l'invocato precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 22 novembre 2019, n. 10489, seguito anche da opposte statuizioni del medesimo ufficio giudiziario (Tribunale di Napoli, G.U. Tedesco, 10.03.2020, n. 2391; Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 7 febbraio 2020, n. 1340) e del Tribunale di Torino, G.U. Astuni, 21 marzo 2020, nonché nell'ambito di procedimenti cautelari, del Tribunale di Milano, ordinanze nn. 27406 e 27398 del 3 novembre 2020, e del Tribunale di Torino, ordinanza n. 2770 del 22 settembre 2020. Le commissioni di istruttoria sono dovute «*acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione e erogazione del finanziamento, nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento*» sì che sono testualmente riferite a «*componenti a maturazione immediata*». In conformità degli orientamenti dei Collegi, tale commissione configura un costo della fase delle trattative e della formazione del contratto.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Il Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

restitutoria per le voci di costo *up front* deve essere accolta nella misura di euro 672,08, ridotto nei limiti della domanda, a euro 671,77,  
Il carattere seriale della controversia esclude la liquidazione delle spese di assistenza difensiva.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 671,77.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO